



L.R. 29 novembre 2021, n. 23

Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni.

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 58/6 del 25 novembre 2021](#), pubblicata nel BURA 1 dicembre 2021, n. 190 Speciale ed entrata in vigore il 2 dicembre 2021)

Testo vigente
(in vigore dal 02/12/2021)

Capo III
Rifinanziamento, modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni

Art. 36
(Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 41/2012)

1. L'[articolo 30 della l.r. 41/2012](#) e' sostituito dal seguente:

"Art. 30

(Crematori)

1. I crematori sono realizzati e gestiti nel rispetto della normativa statale ed europea in materia.

2. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2022, adotta il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni secondo i criteri di cui all'[articolo 6 della l. 130/2001](#), tenuto conto delle caratteristiche territoriali, della tutela della salute pubblica e della compatibilita' ambientale in conformita' al [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale).

3. Nelle more della definizione delle norme tecniche per la realizzazione dei crematori di cui all'[articolo 8 della l. 130/2001](#), il Piano, oltre a quanto disposto dal comma 2, indica altresì:

a) i criteri territoriali, paesaggistici ed architettonici per la localizzazione degli impianti;

b) le norme tecniche per la realizzazione dei crematori relativamente agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione;

c) i sistemi tecnologici di tutela dell'aria dagli inquinanti che devono essere adottati nella realizzazione degli impianti;

d) i limiti alle emissioni in atmosfera;

e) l'adozione di una metodologia analitica per i controlli discontinui;

f) l'adozione del monitoraggio in continuo;

g) i sistemi di controllo della combustione;

h) l'adozione del monitoraggio delle deposizioni atmosferiche e delle emissioni diffuse.

4. Il Piano e' trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione.

5. Nelle more dell'approvazione del Piano di cui al comma 2, e' sospesa la realizzazione di nuovi impianti crematori."